Titolo

Dichiarazioni lesive – diritto di critica - tutela della reputazione – art. 4, comma 1, CGS – art. 23, comma 1, CGS – art. 14, comma 1, lettera l), CGS – rilievo di tali illeciti nell'ordinamento federale – criteri della continenza, pertinenza e veridicità - valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo

Descrizione

Anche l'ordinamento sportivo è tenuto a garantire e tutelare il diritto di critica, quale elemento di stimolo e miglioramento delle varie modalità e manifestazioni attraverso cui agiscono i soggetti di tale ordinamento. Tuttavia, l'affermazione del diritto di critica non può essere disgiunta dalla tutela della reputazione, che presenta un rilevante valore sociale e riceve tutela diretta e specifica, quanto all'ordinamento statuale, nel codice penale, nell'art. 595 (diffamazione). L'estensione della fattispecie penale in questione trova un limite nell'esercizio di critica che può essere ricondotto alla esimente di cui all'art. 51 CP Tali forme di tutela trovano forti assonanze nel CGS che, oltre a stabilire, all'art. 4, comma 1, l'obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l'obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all'art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più, l'art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l'aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza di ben due disposizioni specifiche relative a illeciti commessi in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire agli illeciti in questione. Tale impostazione costituisce evidentemente una forma di tutela rafforzata per l'ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale). I canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall'art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all'osservanza dei "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 41/CFA/2021-2022/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS; art. 14, comma 1, lettera l), CGS;

Provvedimenti